

Deliberazione del Direttore Generale

n° 101 del 16 GIU. 2015

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione tra ARSAC e CRA.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente di Settore dr. Antonio LEUZZI presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione

PREMESSO CHE

- con legge n. 66/2012 è stata istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- con Delibera della Giunta Regionale n° 461 del 09/12/2013, l'Ing. Italo Antonucci è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- il bilancio dell'ARSAC è stato approvato con delibera n° 1 del 02/02/2015 e con delibera n° 04 del 05/02/2015 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio per l'anno in corso;

ATTESO

- che le finalità dell'Arsac riguardano l'ammodernamento e lo sviluppo dell'Agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agro-industriale della Calabria;
- che nel mese di luglio p.v. risulta in scadenza la Convenzione redatta tra la soppressa ARSSA e l'Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura di Cosenza. Convenzione approvata con delibera n° 571/C/95 del 13 giugno 1995, con cui veniva autorizzato il rapporto di consulenza e collaborazione nel settore olivicolo tra i due Enti;
- che tra i due Enti pubblici continua ad intercorrere una stretta collaborazione scientifica e di ricerca intesa a sostenere l'attività di divulgazione olivicola ed agricola, per favorire il processo di trasferimento dei risultati ottenuti e dell'innovazione alle imprese sull'intero territorio regionale;
- che l'Istituto Sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza, oggi CRA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell'economia agraria) con la precedente convenzione sottoscritta nel 1995 ed ora in scadenza ha realizzato, presso il CSD di Mirto, un campo per la conservazione del germoplasma olivicolo mondiale con relativi studi e ricerche;

CONSIDERATO

- che gli obiettivi raggiunti rientrano nei compiti istituzionali dei due Organismi, entrambi di diritto pubblico e senza fine di lucro;
- che ricorre la necessità scientifica di rinnovare la convenzione in scadenza mettendo a disposizione del CRA gli attuali terreni dove in precedenza è stato allestito il campo sperimentale per la conservazione del germoplasma olivicolo;


TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica.


DELIBERA

- di richiamare la suddetta narrativa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare l'allegata convenzione che prevede l'utilizzo dei 09.02.55 ettari di terreno presenti nel CSD di Mirto per la continuità di coltivazione e conservazione del germoplasma olivicolo mondiale. Attività sperimentale già avviata nel lontano 1995 e attualmente in avanzata fase di realizzazione e studio;
- di approvare l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione per la continuità del rapporto di ricerca, consulenza e collaborazione tra i due Organismi ARSAC e CRA;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura - per gli adempimenti di competenza

Il Dirigente di Settore
Dr. Antonio Leuzzi




Il Direttore Generale
(Ing. Italo Antonucci)



Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA <i>Rosamaria Sirianni</i> Dr.ssa Rosamaria Sirianni	IL RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO <i>Emerenziana Malavasi</i> Dr.ssa Emerenziana Malavasi
---	--

Il Dirigente di Settore
Dr. Antonio Leuzzi



Il Direttore Generale
(Ing. Italo Antonucci)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell' ARSAC
in data 16 GIU. 2015 sino al 30 GIU. 2015.

Convenzione

tra

ARSAC

- Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

e

CRA

- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Premesso che:

- l'ARSAC,(di seguito Azienda) con sede in Cosenza, Viale Trieste 93, codice fiscale 03268540782, rappresentato dall'Ing. Italo Antonucci, nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante svolge nella Regione Calabria compiti istituzionali di “promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento dei processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale.” (art. 2 Legge Regionale istitutiva del 20 dicembre 2012, n. 66, BUR Calabria, Suppl. Straordinario n. 5 al n. 23, del 17 dicembre 2012), anche in collaborazione con Enti pubblici e altri organismi di ricerca del settore agricolo;
- il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA) è Ente pubblico nazionale di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2015), con Sede legale sita in Via Nazionale, 82 – 00184 Roma, Codice Fiscale 97231970589, Partita IVA è 08183101008, rappresentato dal legale rappresentante, Commissario straordinario Dott. Salvatore Parlato, con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico e tecnologico dell'agricoltura nazionale; ed è presente ed opera nel territorio della Regione Calabria con strutture di ricerca, che collaborano con le aziende sperimentali della Regione, per sostenere l'attività di divulgazione agricola e per favorire il processo di trasferimento dei risultati ottenuti e dell'innovazione alle imprese sull'intero territorio.
- Che tra i due Enti, dal 1995, è in essere una convenzione con durata ventennale con cui l'Agenzia mette a disposizione presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto Crosia una superficie di Ha 09.02.55 e precisamente i campi 11-14-15-16 e 17 indicati nella planimetria aziendale allegata, per l'allestimento di un campo di conservazione del germoplasma olivicolo mondiale. I suddetti terreni sono censiti catastalmente nel comune di Crosia al foglio 1 particella 3 Sub A Ha 04.66.00. e particella 98 Sub A Ha 04. 36.55.
- Che il predetto campo di conservazione del germoplasma olivicolo è stato regolarmente allestito ed è sede di studi e ricerche nel settore olivicolo, oltre che di visite tecniche;
- Che la convenzione in atto scade nel Luglio 2015;.

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 2

L'ARSAC e il CRA, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, rinnovano la convenzione di collaborazione per ulteriori quindici anni, a partire dal 01 agosto 2015. L'ARSAC mette a disposizione gratuitamente le superfici attualmente occupate dai campi germoplasma presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto, Ha 09.02.55 per le sole finalità di ricerca, sperimentazione e dimostrazione. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto degli orari di lavoro previsti nel Centro. I suddetti appezzamenti resteranno inseriti nel fascicolo aziendale dell'ARSAC.

Art. 3

Gli obiettivi di detta attività rientrano nei compiti istituzionali dei due Enti, entrambi di diritto pubblico non economici, e pertanto si perseguiranno senza fini di lucro. La concessione a titolo gratuito della superficie descritta nell'art. 2, si intende come parte di una più ampia collaborazione tra i due Enti, che riguarderà tutti i temi relativi alla olivicoltura con consulenza gratuita dei ricercatori del CRA. L'ARSAC e il CRA si impegnano, reciprocamente, a rispettare i vincoli di legge relativamente alla tutela delle informazioni e dei dati riservati reciprocamente forniti per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto. L'ARSAC e il CRA avranno, previo accordo, piena disponibilità dei risultati scientifici conseguiti nello svolgimento delle attività di cui al presente atto, al fine di utilizzarli per pubblicazioni o comunicazioni scientifiche o divulgative, con l'avvertenza che dovrà in ogni caso essere reso esplicito che i predetti risultati sono stati ottenuti nell'ambito delle attività previste nei progetti comuni e sviluppate congiuntamente.

Art. 4

L'ARSAC, nell'ambito delle norme regionali sulla promozione della ricerca, sviluppo dell'innovazione e trasferimento delle tecnologie, collaborerà con le strutture di ricerca del CRA mettendo a loro disposizione a titolo gratuito la propria rete di Aziende sperimentali e dimostrative e altre strutture operative presenti sul territorio della regione Calabria, e favorirà il sostegno delle attività di sperimentazione e di trasferimento dei risultati della ricerca presso gli imprenditori agricoli della Calabria, anche mediante seminari di aggiornamento con i servizi di sviluppo agricolo e con le organizzazioni dei produttori.

Art. 5

Il CRA si impegna a sostenere a proprie spese l'attività di ricerca, sperimentazione e di mantenimento del campo germoplasma; a fornire l'assistenza tecnico-scientifica durante tutte le fasi delle colture sperimentali, anche mediante sopralluoghi di ricercatori del CRA, e favorirà la divulgazione dei risultati e le iniziative di formazione da attivare e coordinare a livello territoriale. Il CRA provvederà alle coperture di legge del proprio personale che è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

Il CRA si obbliga altresì a fornire all'ARSAC puntuali e dettagliate informazioni nella forma di relazioni scritte, riguardo sia al campo germoplasma che ad eventuali iniziative promosse o risultati di qualsiasi natura ottenuti per effetto del presente accordo.

Art. 6

I rilievi sperimentali saranno condotti dal personale del CRA che avrà accesso al campo ogni qualvolta lo ritenga necessario. Lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione sarà affidato al personale scelto dal CRA, che opererà in collaborazione con il personale delle strutture operative dell'ARSAC. Tutta la produzione, esclusi i campioni sperimentali sarà di spettanza dell'ARSAC. I ricercatori del CRA potranno prelevare i campioni di olive per tutto il periodo di maturazione delle stesse e senza limiti quantitativi. Tutta la produzione utilizzata a fini sperimentale va dettagliatamente documentata in collaborazione con il personale ARSAC. Il CRA si impegna a comunicare tempestivamente il prodotto disponibile per l'ARSAC.

Art. 7

Il materiale vegetale eventualmente fornito dal CRA per la realizzazione delle ricerche e sperimentazioni presso le strutture aziendali dell'ARSAC dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità indicate nel presente atto, con esclusione dunque di ogni utilizzazione per finalità produttiva e commerciale, salvo diversa e successiva convezione tra le parti stesse.

Art. 8

L'ARSAC e il CRA potranno modificare in futuro i termini della convenzione, o revocarla, con il comune accordo e con un periodo di almeno un anno di preavviso con comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La presente convenzione alla sua scadenza naturale può essere rinnovata per gli stessi fini per ulteriori quindici anni.

Art. 9

Il presente atto, in quattro copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso; le spese e gli oneri fiscali relativi sono a carico delle parti.

Art. 10

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente per la contabilità dello Stato e degli Enti pubblici, nonché le disposizioni del codice civile in materia di contratti. Per qualsiasi controversia si elegge convenzionalmente in modo esclusivo il foro di Cosenza.

Art. 11

Ai sensi del Dlgs n° 196/2003 le parti dichiarano congiuntamente di essersi reciprocamente informati e di acconsentire che i dati personali raccolti per la predisposizione della presente convenzione siano oggetto di trattamento finalizzato allo scopo.

Art. 12


Per l'esecuzione del presente atto le parti eleggono domicilio, rispettivamente:

- l' ARSAC presso la propria sede in V.le Trieste, 93 – Cosenza;
- il CRA presso la propria sede in via Nazionale, 87 - Roma.

Il Direttore Generale ARSAC
(Dott. Italo Antonucci)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Salvatore Parlato)

DEMANTE MARITIMO



Handwritten signature or initials.